



COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

C:\Users\agnolazza\Documents\DOC_ANTONIO_ok\COMMERCIO\MERCATI\MERCATO AGRICOLO\spostam 2020 park\DGC_discipl_2020_nero_DEF.docx

MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA

DISCIPLINARE

Approvato con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 139 nella seduta del 21/10/2008;

- modificato con verbale della Giunta Comunale n. 133 del 08/10/2009;

- modificato con verbale della Giunta Comunale n. 153 del 11/12/2014;

versione in vigore dal 04.01.2015 ;

- modificato con verbale della Giunta Comunale n. 56 del 03/06/2020;

versione in vigore dal 23/06/2020 ;

INDICE

CAPO I	3
DEFINIZIONI	3
ART. 1- DEFINIZIONI.....	3
CAPO II –	4
CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI	4
ART. 2 - FINALITÀ	4
ART. 3 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO	4
ART. 4 - VENDITA DIRETTA NEL MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA.....	4
ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL MERCATO.....	5
ART. 6 - TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI AMMISSIBILI.....	5
ART. 7 - ULTERIORI SOGGETTI AMMISSIBILI	5
ART. 8 - ORIGINE DEI PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA	5
ART. 9 - TRASPARENZA E INFORMAZIONI AL CONSUMATORE	6
ART. 10 - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI NEI MERCATI AGRICOLI	6
CAPO III	7
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO	7
ART. 11 -TITOLARI DELLA “PRESA D’ATTO”	7
ART. 12 –REQUISITI SOGGETTIVIE CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.....	7
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE	7
ART. 14 - DURATA DELLA “PRESA D’ATTO”.....	7
ART. 15 - TIPOLOGIA DI POSTEGGI E LIMITI	7
CAPO IV	8
ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE AREE MERCATO	8
ART. 16 - GESTIONE DELLE AREE MERCATO	8
ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI.....	8
ART. 18. - PERIODO, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.....	8
ART. 19. - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA	88
ART. 20 - NORME IGIENICO SANITARIE	9
ART. 21 - ALTRI ASPETTI DI GESTIONE DEL MERCATO E DELLA VENDITA	100
ART. 22 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE	100
CAPO V	111
NORME FINALI	111
ART. 23 – TRIBUTI PER L’OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO	111
ART. 24 – MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DI GESTIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI AGRICOLI ABILITATI ALLA VENDITA NEL MERCATO.....	111
ART. 25 – SOPPRESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE	111
ART. 26 - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRESA D’ATTO	111
ART. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	111
ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ALLEGATI	
“A” – PLANIMETRIA AREA DEL MERCATO AGRICOLO CON INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI	
“B” – PLANIMETRIA AREA INTERDETTA ALLA VENDITA/ ESPOSIZIONE PRODOTTI IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO	

CAPO I
DEFINIZIONI

ART. 1-DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

- a) *soggetti ammessi*: indica gli imprenditori agricoli, iscritti al registro delle imprese, individuali o in forma societaria, che attuano la vendita diretta personalmente o tramite i soci, i familiari coadiuvanti o il personale dipendente²;
- b) *mercato agricolo*: indica l'area destinata a mercato degli agricoltori è composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, finalizzata all'offerta integrata da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, di prodotti agricoli e agroalimentari al dettaglio, provenienti esclusivamente dalla propria azienda agricola;
- c) *posteggio*: indica la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'imprenditore agricolo che abbia presentato una specifica richiesta e abbia provveduto alla comunicazione di inizio attività;
- d) *aree pubbliche*: indica le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico o di cui il Comune abbia la disponibilità;
- e) *monocultura*: indica una produzione agricola colturale caratterizzata da stagionalità ed unicità nell'arco dell'anno, senza possibilità di conservazione nel tempo.

² L'Art. 2 comma 2 del DM MIPA del 20 Novembre 2007 recita: "L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa".

CAPO II –

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

ART. 2 -FINALITÀ

1. Premesso quanto stabilito dall'art. 2135 del Codice Civile,³ dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001⁴ e dal decreto MIPA 20 Novembre 2007, con il presente regolamento si istituisce il mercato degli agricoltori denominato **"MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA"** e si fissano le norme che ne regolano lo svolgimento.
2. Il rispetto del presente disciplinare, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno del mercato.

ART. 3 –UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO

(articolo così modificato con delibera G.C. n. [redacted] del [redacted])

Il **"MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA"** avrà le seguenti caratteristiche:

- LUOGO DI SVOLGIMENTO:** Via Franzoia (area delimitata da staccionata in legno retrostante al Municipio, adibita a parcheggio ed in parte nell'adiacente area da gioco) come indicato nella pianta allegata (all."A")
- DIMENSIONI:** n. 12 posteggi aventi una superficie di vendita di mq. 35,00 (7,00 ml di fronte e 5,00 ml di profondità);
- FREQUENZA:** SETTIMANALE - nella giornata di martedì
- ORARI:** inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 7.30 dopo tale orario i posteggi non potranno essere più occupati.
cessazione attività di vendita ore 12.30, sgombero entro le ore 13.30.
- PRODOTTI VENDIBILI:** frutta, verdura, carne e trasformati, vino e distillati, latte e derivanti, miele, funghi coltivati freschi, olio, pane, farine e pasta, fiori, piante, sementi e animali vivi da cortile
- ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLA VENDITA DIRETTA:** possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale

ART. 4 -VENDITA DIRETTA NEL MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA

(articolo così modificato con delibera G.C. n. [redacted] del [redacted])

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli nel **"MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA"** e' soggetta al rilascio di provvedimento, annuale, di seguito denominato **"PRESA D'ATTO"** previa comunicazione da presentare con procedura telematica all'indirizzo PEC del Comune o in alternativa mediante deposito all'Ufficio Protocollo.
2. La comunicazione di cui al comma precedente, deve riportare:
 - a) data di inizio attività di produttore agricolo;
 - b) numero di iscrizione al R.E.A. tenuto presso la C.C.I.A.A. di Treviso;

³ Ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

⁴ L'Art. 4 comma 1 del D. lgs. 228/2001 riporta: "Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".

- c) elenco dei prodotti agricoli posti in vendita;
- d) modalità di occupazione dello spazio;
- e) dichiarazione di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001;
- f) dichiarazione della non sussistenza di cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia";
- g) esplicita dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita;
- h) dichiarazione relativa alle modalità di smaltimento dei rifiuti;

3. Ciascun produttore agricolo può essere assegnatario di un solo posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

4. Non possono esercitare vendita diretta gli imprenditori agricoli che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del d.lgs. 228/2001⁵.

ART. 5 -AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL MERCATO

1. L'ambito territoriale di provenienza delle imprese agricole operanti nel "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA" e dei rispettivi terreni è stabilita nei seguenti Comuni:

Montebelluna, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello, Maser, Fonte, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Castelcuoco, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno, Asolo, Altivole, Vedelago, Borso del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Riese Pio X , Loria, Valdobbiadene, Vidor e Segusino.

ART. 6 -TIPOLOGIA MERCEOLOGICA DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI AMMISSIBILI

1. Per "tipologia merceologica" dei prodotti agricoli s'intende la distinzione tra prodotti alimentari e non.
2. I prodotti agricoli alimentari vengono distinti ulteriormente in base al comparto agroalimentare di provenienza di seguito elencati: frutta, verdura, carne e trasformati, vino e distillati, latte e derivanti, miele, funghi coltivati freschi, olio, pane, farine e pasta.
3. I prodotti agricoli non alimentari vengono distinti ulteriormente in fiori, piante, sementi e animali vivi da cortile

ART. 7 -ULTERIORI SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Alla vendita diretta all'interno del "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA" possono essere ammesse attività complementari consistenti in attività culturali didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, la cui presenza dovrà essere specificatamente autorizzata in relazione alla finalità delle attività.

ART. 8 - ORIGINE DEI PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

1. Il prodotto agricolo e agroalimentare commercializzato da ciascun imprenditore agricolo nel "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA" dovrà provenire esclusivamente dalla propria azienda agricola.

⁵ L'art 4 comma 6 del d.lgs. 228/2001 prevede che: "Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna". Il comma 8 prevede che: "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

ART. 9 - TRASPARENZA E INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

1. I prodotti agricoli e agroalimentari esposti dovranno obbligatoriamente indicare in modo chiaro le informazioni relative agli stessi, attraverso etichette o cartelli ben visibili al cliente (con formato standard predefinito), con riferimento specifico a:

- comune di origine del prodotto agricolo;
- le certificazioni ufficiali relative al prodotto (se a denominazione o indicazione geografica – DOC, DOP, IGP, IGT, STG - oppure se proveniente da agricoltura biologica o da lotta integrata, riportando gli eventuali simboli previsti dalla normativa europea oltre ai riferimenti dell'organismo certificatore);
- cultivar/varietà del prodotto;
- prezzo unitario del prodotto, specificandone l'unità di misura (un pezzo, un kg, ad imballaggio -mazzo, cassa, cofanetto, rete, sacchetto, etc.-).

2. L'imprenditore agricolo dovrà obbligatoriamente indicare su un cartello la denominazione dell'azienda agricola e comune di origine con esplicitate le distanze dalla sede aziendale alla sede del mercato;

3. La pesatura dovrà avvenire davanti al cliente, utilizzando bilance chiaramente leggibili su entrambi i lati.

4. I prodotti in vendita non potranno contenere organismi geneticamente modificati o loro derivati.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI NEI MERCATI AGRICOLI

1. L'attività di trasformazione dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 5 comma 2 del presente disciplinare, all'interno del "**MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA**"⁶, è ammessa nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

⁶ L'Articolo 4 comma 1 del DM MIPA del 20 Novembre 2007 recita: "All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta e' ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico sanitarie".

CAPO III

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO

ART. 11 - TITOLARI DELLA "PRESA D'ATTO"

1. Per l'occupazione del posteggio verrà rilasciato il provvedimento di "Presca D'atto ", annuale, di partecipazione al mercato agricolo, dall'Ufficio Tributi, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori, consentendo l'occupazione nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.
2. Le "PRESA D'ATTO", sono necessarie per la vendita diretta all'interno del "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA", e vengono rilasciate solamente agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese con terreni e ubicazione aziendale nel ambito territoriale di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.

ART. 12 - REQUISITI SOGGETTIVI E CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Premessi i requisiti obbligatori⁷ per la partecipazione al "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA" , si riportano in ordine di importanza le condizioni di priorità nell'assegnazione dei posteggi nel mercato stesso:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio;
 - b) ordine cronologico di rilascio del provvedimento di Presca D'atto Annuale.
2. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta l'azzeramento delle presenze.
3. Non è consentito ad una stessa persona di presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello previsto dal presente disciplinare ed effettuare la spunta contemporaneamente sia in nome proprio che per conto altrui;

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

(articolo così modificato con delibera G.C. n. _____ del _____)

1. Deve essere inviata annualmente all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Cornuda, o in alternativa mediante deposito all'Ufficio Protocollo, una comunicazione con la quale viene avvisato l'Ente circa l'intenzione di partecipare al "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA" contenente l'elenco dei prodotti agricoli posti in vendita.

Art. 14 - Durata della "PRESA D'ATTO"

1. La "PRESA D'ATTO" ha validità annuale e, considerato il carattere stagionale dei prodotti posti in vendita, è rilasciata a più imprenditori agricoli

ART. 15 - TIPOLOGIA DI POSTEGGI E LIMITI

(articolo così modificato con delibera G.C. n. _____ del _____)

1. Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli e assicurare una varietà di prodotti stagionali sono previsti 12 posteggi con superficie di vendita di mq. 35,00 (7,00 ml. fronte e 5,00 ml profondità) di cui 2, contrassegnati in planimetria dalle lettere A e B, riservati a produttori agricoli stagionali caratterizzati da monocultura del comparto agro-alimentare.
2. Gli operatori che necessitano di alimentazione elettrica, compatibilmente con il numero di punti di consegna disponibili, potranno usufruirne previa quota di partecipazione alle spese di funzionamento.

⁷ L'Articolo 2 comma 1 del DM MIPA del 20 Novembre 2007 recita: " Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale di riferimento del mercato di cui all'art. 9 del presente regolamento o, secondariamente, più prossimo allo stesso;
- b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE AREE MERCATO

ART. 16 - GESTIONE DELLE AREE MERCATO

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.
4. La graduatoria dei posteggi assegnati di cui all'art. 12, comma 1 lettera a) verrà aggiornata ad ogni mercato.
5. L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.
6. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI

(articolo così modificato con delibera G.C. n. [redacted] del [redacted])

1. Salvo espressa specificazione, le norme previste dal presente disciplinare valgono per il "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA", nello spazio indicato nella pianta allegata "all. A" del presente disciplinare.

ART. 18. - PERIODO, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA" opera durante l'intero anno solare.
2. La giornata di mercato è il martedì e gli orari di svolgimento per l'attività di vendita al dettaglio con posteggio sono:
 - Inizio allestimento ore 07.00;
 - Inizio vendita ore 07.30, dopo tale orario i posteggi non potranno essere più occupati;
 - Cessazione attività di vendita ore 12,30;
 - Sgombro entro le ore 13.30.
3. Qualora la giornata di svolgimento del "MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA" coincidesse con un giorno festivo e il Santo Patrono del Comune di Cornuda (11 novembre S.Martino), il mercato non si svolgerà.

ART. 19. - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

(articolo così modificato con delibera G.C. n.153 del 11/12/2014)

1. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
2. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre al banco le tende di copertura;
3. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato, per non più di 1 mt. per lato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre

lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.

5. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

6. Il Comune non prevede, nell'area mercato, l'espletamento di un specifico servizio di spazzamento ed asporto dei rifiuti. Gli operatori agricoli sono pertanto obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato senza abbandonare rifiuti.

7. L'operatore ha l'obbligo di esibire il provvedimento di "Presenza D'atto" annuale al personale incaricato all'assegnazione del posteggio e a richiesta anche del personale addetto alla vigilanza.

8. Non è ammesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al personale addetto alla vigilanza del mercato (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito per lo sgombero).

ART. 20 - NORME IGIENICO SANITARIE

(articolo così modificato con delibera G.C. n.153 del 11/12/2014)

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

2. Il Comune non prevede, nell'area mercato, l'espletamento di un specifico servizio di spazzamento ed asporto dei rifiuti. Gli operatori agricoli sono pertanto obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato, senza abbandonare rifiuti.

3 Il Comune assicura in via generale, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche.

4 Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'QMS2402 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

5 Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti ai cui all'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6 I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore ad un metro;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7 Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8 I banchi non possono essere adibiti alla manipolazione/trasformazione di carni fresche e alla loro preparazione.

9 L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

ART. 21 - ALTRI ASPETTI DI GESTIONE DEL MERCATO E DELLA VENDITA

(articolo così modificato con delibera G.C. n.153 del 11/12/2014)

1. E' consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.
2. Gli operatori inoltre dovranno:
 - a) adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi. ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
 - b) per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
 - c) osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
 - d) osservare le eventuali disposizioni stabilite dal Consorzio e aventi causa per la raccolta differenziata.
3. E' interdetta la vendita itinerante/esposizione da parte di altre aziende, non frequentanti il **"MERCATO AGRICOLO DI CORNUDA"**, mediante l'occupazione di parcheggi, marciapiedi o sedi viarie poste all'interno dell'area indicata nella planimetria allegata al presente disciplinare (allegato "B")

ART. 22 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

(articolo così modificato con delibera G.C. n.153 del 11/12/2014)

1. L'area di svolgimento del mercato è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento dello stesso e negli orari stabiliti , in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli, salvo che, a seguito dell'assenza degli operatori non si rendano disponibili spazi di sosta la cui utilizzazione non arrechi pericolo e pregiudizio al regolare svolgimento del mercato.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.
3. Nel Caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati nei parcheggi pubblici presenti nelle aree limitrofe alla zona di mercato, rispettando il Codice della Strada.

CAPO V
NORME FINALI

ART. 23 – TRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

(articolo così modificato con delibera G.C. n. [REDACTED] del [REDACTED])

1. L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del Comune.
3. In mancanza dell'istituzione del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti, non si dà luogo alla riscossione della relativa tariffa, salvo specifiche disposizioni normative.
4. Con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Comunale Attività Produttive, sarà quantificata a parte la quota di partecipazione alle spese di funzionamento, da porre a carico degli operatori che abbiano necessità di collegamento all'alimentazione elettrica.

ART. 24 – MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DI GESTIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI AGRICOLI ABILITATI ALLA VENDITA NEL MERCATO

1. Coloro che operano in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.
2. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

ART. 25 – SOPPRESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune può sopprimere posteggi per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico dello stesso;

ART. 26 – REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO

1. Il provvedimento di Presa D'atto è revocato per:
 - a) Uso improprio dell'area concessa;
 - b) Mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella del provvedimento di Presa D'atto;
 - c) Violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) Mancato rispetto del presente disciplinare;
 - e) Mancata produzione di documentazione richiesta o ritiro del provvedimento di Presa D'atto nei termini indicati dagli Uffici.

ART. 27 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

(articolo così modificato con delibera G.C. n. [REDACTED] del [REDACTED])

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente disciplinare, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii..

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il comune provvede a garantire la pubblicità del presente regolamento, rilasciando una copia ad ogni imprenditore agricolo operante all'interno del mercato.
2. L'Amministrazione Comunale potrà variare la frequenza del mercato o sopprimerlo in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.

ALLEGATI AL DISCIPLINARE

"A" – PLANIMETRIA AREA DEL MERCATO AGRICOLO CON INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI

"B" – PLANIMETRIA AREA INTERDETTA ALLA VENDITA/ ESPOSIZIONE PRODOTTI IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO